AEFFE S.P.A.

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

15 luglio 2021

INDICE

1.	Pre	Premessa	
2.	Definizioni		1
3.	Am	bito di Applicazione	4
4.	Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate		6
	4.1	Operazioni di Minore Rilevanza	6
	4.2	Operazioni di Maggiore Rilevanza	8
	4.3	Operazioni di competenza assembleare	9
	4.4	Delibere quadro	10
5.	Operazioni con Parti Correlate realizzate da Società Controllate Comunicazioni alla Società		
6.			
7.	. Disposizioni generali		11

1. Premessa

La presente procedura (la "**Procedura**") disciplina le operazioni con parti correlate realizzate direttamente da Aeffe S.p.A. ("**Aeffe**" o la "**Società**") o per il tramite di società controllate, secondo quanto previsto dal Regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il "**Regolamento**").

La presente Procedura entra in vigore in data 15 luglio 2021 e sostituisce la precedente procedura in materia di operazioni con parti correlate, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 10 novembre 2010.

2. **DEFINIZIONI**

2.1 In aggiunta alle definizioni contenute in altri paragrafi, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale:

Amministratori Coinvolti nell'Operazione: gli amministratori che abbiano nell'Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

Amministratori Indipendenti: gli amministratori riconosciuti come indipendenti dalla Società in quanto in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice").

Amministratori Non Correlati: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate.

Amministratori Non Esecutivi: gli amministratori riconosciuti come non esecutivi dalla Società ai sensi del Codice.

Comitato per il Controllo Interno o il Comitato: il comitato per il controllo interno di Aeffe. Esso è composto da tre Amministratori Non Esecutivi, due dei quali Indipendenti, ed espleta i compiti indicati nell'articolo 6 del Codice.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) e i sindaci effettivi della Società.

Interessi Significativi: rispetto ad una società si intende: (i) la detenzione - diretta o indiretta - di una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale; o (ii) la condivisione tra la Società e la società controllata o la società collegata con cui l'operazione è svolta di

uno o più amministratori o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche che beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) che dipendano, direttamente e in misura significativa, dai risultati conseguiti da tale società controllata o società collegata.

MAR: il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ed i relativi Regolamenti attuativi e/o di esecuzione.

Operazione con Parte Correlata o **Operazione**: tutte le operazioni come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera *a)* del Regolamento e sue successive modifiche.

Operazioni di Importo Esiguo con persone giuridiche: indica le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna operazione:

- (a) Euro 1.500.000 (un milione e cinquecentomila), per singola operazione, per le Operazioni con Parti Correlate aventi ad oggetto l'attività caratteristica della Società (come, a titolo esemplificativo e non tassativo, accordi di agenzia, locazione, licenza, compravendita di beni mobili, affitto di rami d'azienda, contratti di finanziamento, logistica, etc...);
- (b) in generale, Euro 1.000.000 (un milione) per Operazioni con Parti Correlate di altra natura considerate singolarmente ovvero, nel caso di Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, l'importo cumulativo di Euro 2.000.000 (duemilioni) anche qualora la singola operazione avesse un valore inferiore al suddetto importo di Euro 1.000.000 (un milione).

Operazioni di Importo Esiguo con persone fisiche: indica le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna operazione, Euro 200.000 (duecentomila) in ragione d'anno.

Operazioni di Maggiore Rilevanza: indica le Operazioni con Parti Correlate omogenee o in cui sia superato almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 3 al Regolamento, essendo inteso che devono intendersi tali anche le Operazioni con Parti Correlate che superino alcuna di dette soglie in quanto considerate in unione ad altre Operazioni con Parti Correlate realizzate in esecuzione di un disegno unitario con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati a quest'ultima ovvero alla Società.

Operazioni di Minore Rilevanza: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

Operazioni Escluse: le operazioni escluse, in tutto o in parte, dall'applicazione della presente Procedura, in conformità alle previsioni di esenzione e meglio identificate al successivo Paragrafo 3.

Operazioni Ordinarie: le Operazioni con Parti Correlate che: (a) rientrano

nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società; (b) sono concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard (ossia, condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo); e (c) il cui prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna operazione, l'importo di Euro 2.500.000.

Parte Correlata: ciascuno dei soggetti come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del Regolamento e sue successive modifiche¹.

Regolamento Emittenti: il regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Soci Non Correlati: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate alla controparte di una determinata Operazione o alla Società.

Società di Minori Dimensioni: una società per la quale né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di Euro. Una società potrà perdere la qualifica di Società di Minori Dimensioni nel caso in cui, per due esercizi consecutivi, non siano soddisfatti congiuntamente i requisiti sopra indicati.

Stretto Familiare: ciascun familiare di una persona che ci si attende possa influenzare la, o essere influenzato dalla persona di cui si tratti nei rapporti con la Società. Essi possono includere: (a) i figli e il coniuge o il convivente; (b) i figli del coniuge o del convivente e; (c) le persone a carico della persona in questione o del suo coniuge o convivente.

¹Il Regolamento definisce in Appendice "Parte Correlata" una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio. (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona: (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio; (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o (iii) e□ uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante; (b) un'entità e□ correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni: (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo e□ correlata alle altre); (ii) un'entità e□ una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità); (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte; (iv) un'entità e□ una joint venture di una terza entità e l'altra entità e□ una collegata della terza entità; (n) l'entità e□ rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata; (ni) l'entità e□ controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a); (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o e□ uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante); (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9]. Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12]. I termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo

- Testo Unico o TUF: il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2.2 L'interpretazione delle definizioni di Parte Correlata e di Operazione con Parte Correlata e delle altre definizioni nelle prime richiamate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 3.1 Le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura non si applicano alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi, a titolo esemplificativo:
 - (a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 cod. civ.;
 - (b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - (c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 cod. civ. e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del Testo Unico.
- 3.2 Le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura non si applicano alle Operazioni di Importo Esiguo.
- 3.3 In aggiunta alle Operazioni con Parti Correlate escluse dall'applicazione del Regolamento ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento, fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento e dal successivo paragrafo 3.4, le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura non si applicano:
 - (a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 114-*bis* del Testo Unico e alle relative operazioni esecutive;
 - (b) alle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche diverse dalle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione nei limiti di un importo complessivo preventivamente stabilito dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ. nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:
 - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da Amministratori Non Esecutivi e che siano in maggioranza Amministratori Indipendenti;
 - (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica

e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;

- (c) alle Operazioni Ordinarie;
- (d) alle Operazioni con Parti Correlate con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con società collegate, purché nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società, fermo restando che non si considerano Interessi Significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le società controllate o collegate.
- 3.4 In conformità a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lettera c), del Regolamento, qualora una Operazione di Maggiore Rilevanza costituisca una Operazione Ordinaria agli effetti della presente Procedura, la Società:
 - (a) comunicherà alla Consob e agli Amministratori Indipendenti che esprimono pareri sulle Operazioni con Parti Correlate, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3, del Regolamento, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
 - (b) indicherà nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nel paragrafo 3.3, lettera c) che precede.
- 3.5 Ferme le disposizioni dell'art. 5 e dell'art. 8, comma 1, lett. *a)* del Regolamento, ove espressamente consentito dallo Statuto della Società, qualora le Operazioni con Parti Correlate non siano di competenza dell'assemblea, né debbano essere da questa autorizzate, in caso di urgenza le Operazioni con Parti Correlate potranno essere concluse in deroga a quanto previsto dai successivi paragrafi 4.1 e 4.2, a condizione che:
 - (a) qualora l'Operazione con Parte Correlata da compiere ricada nelle competenze di un amministratore delegato o del comitato esecutivo, se costituito, il presidente del consiglio di amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'Operazione con Parte Correlata;
 - (b) ferma restando la sua efficacia, l'Operazione con Parte Correlata sia successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria dei soci utile;
 - (c) il consiglio di amministrazione predisponga per l'assemblea una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza;

- (d) il collegio sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (e) la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti punti (c) e (d) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti ovvero incluse nel documento informativo di cui all'art. 5, comma 1, del Regolamento;
- (f) la Società metta a disposizione del pubblico entro il giorno successivo a quello dell'assemblea dei soci, con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.
- 3.6 Gli Amministratori Indipendenti che esprimono pareri sulle Operazioni con Parti Correlate (a) ricevono informazioni, almeno su base annuale, in merito all'applicazione dei casi di esenzione identificati dalla presente Procedura con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza; e (b) verificano la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza che costituiscano Operazioni Ordinarie, comunicate agli stessi ai sensi del paragrafo 3.4, lettera (a) della presente Procedura entro 30 giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente.

4. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Alla data di approvazione della presente Procedura, Aeffe possiede i requisiti richiesti dall'art. 3, comma 1, lett. f), del Regolamento per essere qualificata come Società di Minori Dimensioni. La Società si è dunque avvalsa della facoltà di cui all'art. 10, comma 1, del Regolamento, secondo la quale, anche alle Operazioni di Maggiore Rilevanza si applica la procedura per le Operazioni di Minore Rilevanza di cui all'art. 7 del Regolamento.

Fino a quando Aeffe manterrà la qualifica di Società di Minori Dimensioni, ferme le disposizioni dell'art. 5 e dell'art. 8, comma 1, lett. *a)* del Regolamento, la procedura descritta nel successivo paragrafo 4.1 si applicherà sia alle Operazioni di Minore Rilevanza che alle Operazioni di Maggiore Rilevanza. Qualora, invece, Aeffe non possa più qualificarsi quale Società di Minori Dimensioni, ai sensi e per gli effetti della presente Procedura ed in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del Regolamento alle Operazioni con Parti Correlate qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza sarà applicata la procedura descritta nel successivo paragrafo 4.2.

4.1 Operazioni di Minore Rilevanza

4.1.1 Il consiglio di amministrazione e gli organi delegati - nei limiti dei poteri di gestione ad essi attribuiti dallo Statuto e/o delegati dal consiglio di amministrazione - approvano le Operazioni di Minore Rilevanza previo parere motivato e non vincolante di un comitato, composto da tre Amministratori Non Esecutivi e Non Correlati, la maggioranza dei quali Indipendenti, sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere dovrà

essere allegato al verbale della riunione del comitato stesso.

- 4.1.2 Il comitato di cui al precedente paragrafo 4.1.1 è composto dai membri del Comitato per il Controllo Interno fermo restando che, qualora lo stesso non possa essere costituito in ossequio alle regole indicate nel precedente paragrafo 4.1.1, il consiglio di amministrazione ovvero, se questo non vi ha già provveduto, l'amministratore delegato (o anche il presidente), sentito il collegio sindacale, chiamerà a far parte del comitato altro Amministratore Non Correlato (Non Esecutivo e/o Indipendente, a seconda che si renda necessario o meno ripristinare la presenza di almeno due Amministratori Indipendenti) ovvero, in mancanza, un membro effettivo del collegio sindacale (diverso dal presidente), fermo restando in ogni caso quanto previsto nel successivo paragrafo 4.1.7.
- 4.1.3 Il presidente o l'amministratore delegato assicurano che i componenti del Comitato per il Controllo Interno ovvero, nei casi previsti nel successivo paragrafo 4.1.7, i componenti del collegio sindacale o l'esperto indipendente o l'Amministratore Indipendente Non Correlato eventualmente presente chiamati a rendere il parere sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, ricevano, con congruo anticipo, complete e adeguate informazioni in merito all'Operazione di Minore Rilevanza nonché, nel caso di operazioni definite equivalenti a quelle di mercato o standard, oggettivi elementi di riscontro al riguardo. Nel caso in cui l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del consiglio di amministrazione, il presidente o l'amministratore delegato assicurano che le medesime informazioni siano tempestivamente trasmesse ai consiglieri.
- 4.1.4 Fermo restando quanto sopra previsto, il presidente provvede affinché adeguate informazioni sulle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza del consiglio siano fornite a tutti i consiglieri, in conformità all'art. 2381 cod. civ., nonché al collegio sindacale.
- 4.1.5 Il comitato deve rendere il proprio parere prima dell'approvazione definitiva dell'Operazione di Minore Rilevanza da parte del consiglio di amministrazione, se l'operazione è di competenza di quest'ultimo. Negli altri casi, prima che la Società assuma l'obbligazione di compiere l'Operazione di Minore Rilevanza.
- 4.1.6 Il comitato ha facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti a propria scelta e a spese della Società, nei limiti di *budget* previsti, per ciascuna singola Operazione, dal consiglio di amministrazione. Lo stesso comitato deve valutare preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento.
- 4.1.7 Qualora nel consiglio di amministrazione non siedano almeno due Amministratori Indipendenti e Non Correlati, il parere previsto dal precedente paragrafo 4.1.1 è reso (i) dal collegio sindacale, a condizione che i componenti del collegio sindacale, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, oppure (ii) da un esperto indipendente, nominato dal presidente del consiglio di amministrazione, sentito il presidente del collegio sindacale, o (iii) dall'Amministratore Indipendente Non Correlato

- eventualmente presente.
- 4.1.8 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che approvino una Operazione di Minore Rilevanza devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 4.1.9 Qualora l'Operazione sia di competenza del consiglio di amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione devono astenersi dalla votazione sulla stessa.
- 4.1.10 Gli organi delegati riferiscono con cadenza almeno trimestrale al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale dell'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza.
- 4.1.11 Fermi gli obblighi di comunicazione *price sensitive* previsti dall'art. 17 MAR, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nonché sul suo sito internet, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del comitato (o dell'esperto indipendente o del collegio sindacale o dell'Amministratore Indipendente Non Correlato eventualmente presente nel caso regolato dal precedente paragrafo 4.1.7), nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine, il relativo parere negativo è messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società.

4.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza

- 4.2.1 Fermo restando quanto previsto nel precedente paragrafo 4 e in aggiunta a quanto previsto dai paragrafi 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.9 e 4.1.10 che precedono, nell'ipotesi in cui la Società dovesse perdere la qualifica di Società di Minori Dimensioni, alle Operazioni con Parti Correlate qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza si applicherà la procedura descritta nei successivi paragrafi 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 e 4.2.6. Alle Operazioni con Parti Correlate qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza troverà altresì applicazione l'art. 5 del Regolamento.
- 4.2.2 Il consiglio di amministrazione è competente in via esclusiva per l'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.
- 4.2.3 L'amministratore delegato assicura che un comitato composto da almeno tre Amministratori Indipendenti e Non Correlati, ovvero, nei casi previsti nel successivo paragrafo 4.2.6, uno o più degli Amministratori Indipendenti Non Correlati eventualmente presenti, siano coinvolti tempestivamente nella fase delle trattative ed in quella istruttoria, attraverso la ricezione di complete, adeguate e aggiornate informazioni in merito all'Operazione di Maggiore Rilevanza. Il comitato può inoltre partecipare alla fase delle trattative e a quella istruttoria, chiedendo informazioni e formulando osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria. Il comitato può delegare, allo scopo, uno o più dei suoi componenti. Al

- comitato si applicano, *mutatis mutandis*, i precedenti paragrafi 4.1.3, 4.1.5 (prima parte), 4.1.6, e 4.1.11.
- 4.2.4 Il consiglio di amministrazione delibera sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza previo parere favorevole del comitato indicato al precedente paragrafo 4.2.3 sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere dovrà essere allegato al verbale della riunione del comitato stesso.
- 4.2.5 In ogni caso, il consiglio di amministrazione può approvare un'Operazione di Maggiore Rilevanza nonostante l'avviso contrario degli Amministratori Indipendenti, a condizione che: (i) se consentito dallo Statuto della Società, l'assemblea ordinaria autorizzi il compimento dell'operazione; e (ii) la medesima assemblea deliberi, oltre che con le maggioranze di legge, con il voto favorevole della maggioranza dei Soci Non Correlati votanti e a condizione che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

Laddove la previsione di cui al precedente punto (ii) non sia contenuta nello Statuto della Società, il consiglio di amministrazione dovrà includere - nella proposta di deliberazione assembleare - una previsione che consenta al consiglio stesso di dare esecuzione alla deliberazione assembleare di approvazione solo ove consti il voto favorevole della maggioranza di cui al precedente punto (ii).

4.2.6 Qualora nel consiglio di amministrazione non siedano tre Amministratori Indipendenti e Non Correlati, il parere di cui al precedente paragrafo 4.2.4 è reso (i) dal collegio sindacale, a condizione che i componenti del collegio sindacale, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, oppure (ii) da un esperto indipendente, nominato dal presidente del consiglio di amministrazione, sentito il presidente del collegio sindacale, o (iii) dagli Amministratori Indipendenti Non Correlati eventualmente presenti.

4.3 Operazioni di competenza assembleare

- 4.3.1 Fuori dai casi previsti al precedente paragrafo 4.2.5 e fatto salvo quanto disposto dal successivo paragrafo 4.3.2, quando un'Operazione di Minore Rilevanza o una Operazione di Maggiore Rilevanza sono di competenza dell'assemblea, o devono essere da questa autorizzate, le disposizioni degli articoli 4.1 e 4.2 si applicano per la fase per la fase istruttoria e per la fase di approvazione da parte del consiglio di amministrazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, nonché, con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, altresì per la fase delle trattative..
- 4.3.2 Le proposte di deliberazioni relative ad Operazioni di Maggiore Rilevanza possono essere approvate anche in presenza di un avviso contrario degli Amministratori Indipendenti. In tale caso, il consiglio di amministrazione non darà attuazione alle deliberazioni dell'assemblea o non compirà gli atti di gestione dalla stessa autorizzati qualora i Soci Non Correlati che partecipano all'assemblea al momento della votazione rappresentino più del 10% del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei Soci Non

Correlati votanti votino contro la proposta del consiglio di amministrazione.

- 4.3.3 Ove espressamente consentito dallo Statuto della Società, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, fermo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento, le Operazioni con Parti Correlate di competenza dell'assemblea, o che devono essere da questa autorizzate, possono essere concluse in deroga alle precedenti disposizioni del precedenti paragrafi 4.3.1 e 4.3.2 a condizione che:
 - (a) il consiglio di amministrazione predisponga una relazione contente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza;
 - (b) il collegio sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - (c) la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti punti (a) e (b) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti potranno essere contenuti nel documento informativo di cui all'art. 5, comma 1, del Regolamento.

Nel caso in cui le valutazioni del collegio sindacale di cui alla precedente lettera (b) siano negative, il consiglio di amministrazione non può concludere l'operazione qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti votino contro la proposta del consiglio di amministrazione e i Soci Non Correlati che partecipano all'assemblea al momento della votazione rappresentino più del 10% del capitale sociale con diritto di voto. In caso contrario, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società mette a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni relative all'esito della votazione assembleare, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

4.3.4 Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo pubblicato ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, una nuova versione del documento, fermo restando che potrà includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

4.4 **Delibere quadro**

- 4.4.1 Il consiglio di amministrazione può approvare, con una unica deliberazione, una serie di Operazioni con Parti Correlate tra loro omogenee con le stesse Parti Correlate o con determinate categorie di Parti Correlate.
- 4.4.2 Nel caso indicato al precedente paragrafo 4.4.1 e fermo quanto previsto dal precedente paragrafo 3:
 - (a) le disposizioni dei precedenti paragrafi 4.1 e 4.2 si applicano alla delibera- quadro dell'organo amministrativo in funzione del prevedibile ammontare massimo delle

Operazioni con Parti Correlate che ne formano oggetto, cumulativamente considerate;

- (b) le disposizioni dei precedenti paragrafi 4.1 e 4.2 non si applicano alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in esecuzione di una delibera-quadro del consiglio di amministrazione, a condizione che la delibera:
 - i. abbia efficacia non superiore ad un anno;
 - ii. si riferisca ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate;
 - iii. indichi il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che, nel periodo di efficacia della deliberazione, possono essere realizzate in attuazione della stessa;
 - iv. contenga una adeguata illustrazione delle condizioni delle Operazioni;
- (c) con cadenza trimestrale, il presidente o uno degli amministratori delegati forniscono al consiglio di amministrazione una completa informativa in merito all'attuazione delle delibere-quadro.

5. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE REALIZZATE DA SOCIETÀ CONTROLLATE

La Procedura si applica anche alle Operazioni con Parti Correlate di cui siano parti società controllate e che siano oggetto di una preventiva valutazione del consiglio di amministrazione della Società o di un organo delegato, a condizione che tale valutazione possa condurre ad un intervento in grado di incidere sul procedimento di approvazione dell'Operazione con Parte Correlata da parte della società controllata, fermo restando che quanto previsto dal precedente paragrafo 3 si applica anche alle sopramenzionate Operazioni con Parti Correlate di cui siano parti società controllate.

6. COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ

- 6.1.1 Le Parti Correlate comunicano tempestivamente alla direzione generale della Società le informazioni necessarie (nonché eventuali aggiornamenti) per consentire alla Società di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento e dalla Procedura.
- 6.1.2 Il presidente o gli organi delegati assicurano che tutte le Operazioni con Parti Correlate approvate ai sensi del Regolamento e della presente Procedura siano tempestivamente comunicate al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 154-bis del TUF.

7. DISPOSIZIONI GENERALI

7.1.1 Resta fermo quanto previsto dall'art. 2391 cod. civ., pertanto, qualora l'Operazione con Parte Correlata da compiere ricada nelle competenze di un amministratore delegato e

- questi abbia un interesse nell'operazione, lo stesso si astiene dal compiere l'Operazione con Parte Correlata, investendo della stessa il consiglio di amministrazione, precisando la natura, i termini, l'origine e la portata di tale interesse.
- 7.1.2 Resta fermo quanto previsto dall'art. 2497-ter cod. civ., pertanto, le decisioni della Società influenzate dall'attività di direzione e coordinamento devono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'art. 2428 cod. civ.
- 7.1.3 Qualora un'Operazione con Parte Correlata sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 MAR, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:
 - la descrizione dell'Operazione;
 - l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
 - la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
 - se l'Operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate nell'Allegato 3 al Regolamento e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;
 - la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalla presente Procedura;
 - l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del comitato (o dell'esperto indipendente o del collegio sindacale o dell'Amministratore Indipendente Non Correlato eventualmente presente nel caso regolato dal precedente paragrafo 4.1.7).
- 7.1.4 In caso di modifica delle disposizioni del Regolamento, i riferimenti agli articoli del Regolamento contenuti nella presente Procedura dovranno intendersi riferiti, a parità di contenuto degli articoli, agli articoli del Regolamento modificato.